Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 22 gennaio 2025

```
SOSPESA per due anni l’esecuzione immobiliare a seguito di denunzia-querela
per usura bancaria su mutuo (titolo esecutivo)
```

Si pubblica il provvedimento del 22 gennaio 2025 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la quale, in accoglimento di apposta istanza del nostro studio – preceduta da denunzia-querela per usura bancaria – concede, in forza della normativa vigente, la sospensione per due anni della procedura esecutiva immobiliare avviata dalla banca usuraria (per la subdola adozione del c.d. **regime composto** degli interessi e per la pattuizione di un **TEG usuario in caso di risoluzione contrattuale**).

Ad avviso di chi scrive, il PM di Bari(a differenza di molte altre Procure, purtroppo) ha applicato correttamente l’istituto della sospensione, concessa senza attendere l’esito delle indagini preliminari e/o degli accertamenti peritali, ma solo sui presupposti oggettivi richiesti dalla normativa vigente.

Infatti, la Corte Costituzionale n. 192/2014, ha infatti sancito che:

“Va, in proposito, anzitutto sottolineato come la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell’art. 20 non sia discrezionale: essa infatti è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell’«elargizione» o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all’art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all’art. 14 della legge n. 108 del 1996. l comma 7-bis dell’art. 20 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne senza ritardo il procuratore della Repubblica competente «che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto». Al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità

della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013)".

Dunque la Consulta ha sottolineato il carattere non discrezionale del provvedimento del Pubblico Ministero, che resta dovuto sulla circostanza della mera presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per le vittime di usura ed estorsione, e pertanto, prima ancora rispetto al momento in cui vengono disposte le necessarie ed indifferibili indagini preliminari sul caso specifico posto al suo vaglio.

In altre parole, secondo la Consulta, il potere del Pubblico Ministero è finalizzato ad accertare la correlazione fra la posizione del richiedente l'elargizione e l'indagine per i delitti e ciò ben si comprende, perché la misura sospensiva è previsto debba operare in pendenza della richiesta di elargizione e, dunque, in funzione della assicurazione del suo scopo.

D'altra parte è innegabile che, opinando diversamente, qualora si dovesse attendere l'esito delle indagini, il tempo a ciò necessario potrebbe frustrare la richiesta del beneficio se nel frattempo la procedura esecutiva spogli l'usurato dell'immobile pignorato.